



ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI VULNERABILI NEI REATI SESSUALI: CASS. SEZ. 4 SENTENZA NR. 4928/2023

di Sara FUSCOLETTI*

ABSTRACT

The aim of this contribution is to highlight the Supreme Court's most recent orientation on the reliability of vulnerable witnesses in sexual offences, considering the particular case in which the family context of conflict between the parents can invalidate the statements made by the victim and her reliability.

SOMMARIO

1. Premessa.....	1
2. La nozione di vittima vulnerabile	1
3. La tutela della vittima del reato nel codice di rito	2
4. La carta di Noto.....	4
5. Il caso di specie.....	5
6. L'orientamento della Suprema Corte	6

1. PREMESSA

Con la presente nota a sentenza si intende porre in evidenza il più recente arresto della giurisprudenza di legittimità in tema di attendibilità dei testimoni vulnerabili nei reati sessuali.

In particolare, la Corte di Cassazione - ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali sul tema e richiamandosi ad essi - ha preso posizione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore-persona offesa dei reati sessuali e all'attendibilità di questi testimoni c.d. fragili rispetto alle dichiarazioni rese.

Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo - come si vedrà - di pronunciarsi nuovamente sul valore da attribuire ai protocolli contenuti nella Carta di Noto che, come ci si appresta a sottolineare,

gioca un ruolo fondamentale in questo ambito del diritto particolarmente delicato.

Ancor prima di affrontare tali tematiche, si ritiene opportuno analizzare - seppur sommariamente - lo sviluppo del concetto di vulnerabilità alla luce della normativa internazionale e nazionale e come il codice di rito italiano abbia accolto l'evoluzione normativa sovranazionale a tutela della vittima del reato.

2. LA NOZIONE DI VITTIMA VULNERABILE

In primo luogo, occorre delineare quale sia la nozione di "vittima vulnerabile" nel nostro sistema processualpenalistico.

In particolare, con il termine "vulnerabilità" si intende - in via del tutto generica - una condizione di debolezza e fragilità che caratterizza la persona offesa dal reato. Più nello specifico, con il termine "vittima vulnerabile" si intende chi, per determinate caratteristiche legate al soggetto stesso (minore età o infermità di mente) o al tipo di violenza, ha subito un trauma come conseguenza del fatto di reato e corre il rischio di subire un nuovo ed ulteriore trauma a causa del processo penale e della necessità di far riemergere i ricordi legati ai fatti occorsi (c.d. "vittimizzazione secondaria").

È con la decisione quadro 2001/220 GAI del 15 marzo 2001 che l'Unione Europea ha provveduto ad elaborare una vera e propria Carta dei diritti delle vittime, obbligando così gli Stati a conformare il proprio sistema interno alle richieste dell'ordinamento sovranazionale¹.

Non solo, ma la definizione di vittima vulnerabile trova il proprio riferimento giuridico anche in numerosi atti internazionali. Si pensi, senza pretesa di esaustività, all'art. 3 del Protocollo delle Nazioni Unite alla convenzione di Palermo contro il crimine organizzato e transazionale del 2000, nel

* Avvocato, iscritta all'Albo degli Avvocati di Civitavecchia, specializzata in Professioni Legali presso l'Università Sapienza di Roma.

¹ Decisione Quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale 2001/220/GAI, Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, su www.eur-lex.europa.eu.

cui testo si utilizza l'espressione "abuso di posizione di vulnerabilità"².

Anche a livello giurisprudenziale vi sono delle pronunce di fondamentale importanza che meritano di essere considerate in questa sede.

Si pensi alla c.d. sentenza Pupino, cioè la sentenza del 15 giugno 2005 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in tema di audizione protetta delle vittime vulnerabili. Con questa pronuncia si sottolinea, infatti, la necessità di utilizzare una modalità di audizione della vittima che si adegui alla sua condizione (pur nel necessario rispetto del diritto dell'imputato al contraddittorio).

Si pensi, inoltre, all'arresto della Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/2005 che, trattando del concetto di vulnerabilità, sottolinea il legame intercorrente tra questa condizione e quella di infermità mentale. In altre parole, secondo la Consulta, l'infermità di mente è la condizione di vulnerabilità della vittima che esige una tutela rafforzata per quel che concerne la sua audizione.

Di conseguenza, la Corte Costituzionale - in virtù dell'art. 3 Cost. e al fine di evitare la richiamata vittimizzazione secondaria - ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 398, comma 5 bis c.p.p. "nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad esse vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendono necessario ed opportuno"³.

L'importanza della sentenza già citata è quella di aver permesso di individuare ulteriori categorie di soggetti passibili di rientrare nella nozione di vulnerabilità, ed evitare - al contrario - di creare una categoria di individui a numero chiuso.

Pertanto, la nozione di "vittima vulnerabile" nel tempo si è arricchita includendo non solo il minore

e il soggetto affetto da infermità di mente, ma anche le vittime di reati sessuali, di violenza domestica e maltrattamenti, di tratta e riduzione in schiavitù, di mafia, di terrorismo ecc.

In conclusione, quindi, nei casi in cui si ha a che fare con dichiarazioni delle c.d. vittime vulnerabili, è d'obbligo sottolineare che si tratta di fonti dichiarative diverse da quelle ordinarie che abbisognano di particolari tutele.

Per questo, come si vedrà più avanti, si è giunti a prevedere una serie di norme processuali che consentano di garantire la dignità e la personalità del soggetto che effettua le dichiarazioni ed evitare la già richiamata vittimizzazione secondaria⁴.

3. LA TUTELA DELLA VITTIMA DEL REATO NEL CODICE DI RITO

Per quanto concerne i riflessi pratici che la tematica in questione impone, occorre evidenziare quali siano le più importanti disposizioni contenute all'interno codice di rito poste a tutela della vittima del reato e del testimone vulnerabile. Tali disposizioni sono state introdotte di recente o quantomeno integrate a seguito dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza sovranazionali, con particolare riferimento a quelle di matrice europea⁵.

Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, sulla quale ci si soffermerà maggiormente, e per quei delitti che coinvolgono soggetti vulnerabili, vi sono una serie di fonti normative che hanno portato alla modifica del codice di procedura penale.

Si pensi, innanzi tutto, alla Legge n. 172/2012, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei

² "Ai fini del presente Protocollo: a) «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi (...)", Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, su www.fedlex.admin.ch.

³ Corte Costituzionale, sentenza n. 63/2005. Per un commento alla pronuncia, V. Tondi, *L'incidente probatorio «speciale» torna al vaglio della Corte costituzionale*, su sistemapenale.it.

⁴ Per un commento sul tema, si veda Maria Monteleone Vera Cuzzocrea, *La vittima nell'impatto con il sistema giudiziario: vulnerabilità e rischi di vittimizzazione secondaria*, su www.processopenaleegustizia.it.

⁵ Per un maggiore approfondimento sul tema, L. LUPARIA (a cura di), *Lo Statuto o statuto europeo delle vittime di reato-Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, CEDAM, 2016.

minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (cd. Convenzione di Lanzarote).

Si pensi anche alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119, la quale si occupa della violenza nei confronti delle donne, di quella domestica e della violenza di genere, accomunando la violenza fisica a quella psicologica⁶.

Con il d.lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015, il legislatore ha recepito la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012⁷ - fonte europea di riferimento che ha consentito di innovare maggiormente il nostro codice di rito - con la previsione di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Lo scopo precipuo di tali normative è quello di garantire alle vittime di reati parità di condizioni in materia di informazione, assistenza e protezione.

Occorre specificare che in tutta la normativa sovranazionale appena richiamata il riferimento è sempre alla "vittima" del reato, nozione certamente più estesa e comprensiva di quella di persona offesa dal reato e danneggiato dal reato che, invece, sono presenti nel nostro codice di procedura penale⁸.

Analizzando brevemente alcune delle disposizioni più importanti sul tema, e sempre con riferimento alla fase delle indagini preliminari, vengono in rilievo le disposizioni sull'escussione dei minori nelle prime fasi dell'acquisizione della notizia di reato.

L'art. 351 co. 1 ter c.p.p. prevede che, quando si procede in relazione ad alcuni reati particolarmente delicati (nei procedimenti per i

delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quaterco.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612 bis del codice penale) la P.G. assuma informazioni da persona minorenni, anche quando la stessa non sia persona offesa, avvalendosi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria nominato dal pubblico ministero. Tale disposizione è stata introdotta a seguito del recepimento della Convenzione di Lanzarote, che si pone in continuità con le linee guida contenute nella Carta di Noto.

Inoltre, il legislatore è anche intervenuto sull'art. 392 co. 1 bis c.p.p., prevedendo che, nel caso in cui si proceda per gli stessi delitti richiamati dall'art. 351 co. 1 ter c.p.p., si possa richiedere l'incidente probatorio per acquisire la testimonianza della persona minore di età al di fuori dei presupposti previsti dall'art. 392 co. 1 c.p.p. (c.d. incidente probatorio speciale)⁹.

L'importanza di procedere all'assunzione della testimonianza del minore tramite lo strumento dell'incidente probatorio è nota, soprattutto quando il minore sia anche persona offesa dal reato, evitando - o tentando di evitare - il processo di vittimizzazione secondaria connesso alla rievocazione dei fatti - da parte della persona offesa dal reato o del testimone vulnerabile - durante il processo penale¹⁰.

L'art. 398 co. 5 bis c.p.p., infatti, prevede che, sempre con riferimento ai casi in cui si proceda per i reati richiamati dagli artt. 351 co. 1 ter c.p.p. e 392 co. 1 bis c.p.p., "il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo

⁶ L. LUPARIA (a cura di), già cit.

⁷ M. Bouchard, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*, su www.dirittopenaleuomo.org.

⁸ Ad esempio, l'art. 2 della Direttiva 2012/29/UE definisce la vittima come "persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo o perdite economiche causati direttamente dal reato".

⁹ Sul tema si veda Corte Cost., ud. 14 gennaio 2021, (dep. 5 febbraio 2021) n. 14, con la quale la Consulta si è pronunciata nuovamente sull'incidente probatorio "speciale" di cui all'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., dichiarando infondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata che, con ordinanza di rimessione, in riferimento alle norme parametro di cui agli artt. 3 e 111 Cost., aveva investito la norma "nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l'assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenni che non sia anche persona offesa dal reato".

¹⁰ C. Parodi, *Incidente probatorio, minorenni e vittime vulnerabili: un nervo scoperto del sistema*, su www.rivistaaldirittovivente.it.

rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva".

Per quanto riguarda, invece, le persone maggiorenni, con il d.lgs. 212/2015, in recepimento della Direttiva 2012/29/UE, è stato introdotto l'art. 90 quater c.p.p., definendo espressamente lo stato di vulnerabilità rilevante ai sensi delle disposizioni del codice e riferendolo sempre alla persona offesa dal reato.

La norma statuisce che *“agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”*.

Lo stesso d.lgs. 212/2015, all'art. 351 co. 1 ter c.p.p., ha consentito di estendere le modalità di ascolto del minore all'assunzione di sommarie informazioni dal maggiorenne, prevedendo il doppio presupposto che la persona sia anche persona offesa da uno dei reati già richiamati e che versi in condizione di particolare vulnerabilità. Inoltre, è previsto che la P.G. *“in ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini”*¹¹.

Parallelamente, l'art. 392 co. 1 bis c.p.p., come modificato dalla l.172/2012, prevede che si possa procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. Con il d.lgs. 212/2015 tale possibilità è stata estesa alla persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità.

Con il d.lgs. 24/2014 si è prevista, all'art. 398 c.p.p. comma 5 ter, la possibilità che il giudice, su richiesta di parte, applichi le modalità di ascolto protetto quando tra le persone interessate dall'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede; inoltre, al comma 5-quater specifica che, fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater, overosia l'ascolto in modalità protetta previsto per la fase dibattimentale.

Durante quest'ultima fase, invece, le garanzie poste a tutela del testimone vulnerabile sono previste negli artt. 190 bis e 498 co. 4 quater, come modificati dal d.lgs., 212/2015.

4. LA CARTA DI NOTO

La Carta di Noto è un documento nato dalla collaborazione interdisciplinare tra avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi e medici legali e redatto a seguito di un convegno, avente ad oggetto «l'abuso sessuale sui minori e processo penale», tenutosi il 9 giugno 1996 a Noto (SR).

In particolare, tale documento raccoglie le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore, cioè le linee guida che i soggetti preposti all'ascolto del minore devono osservare nella conduzione di tale attività. Inoltre, la Carta indica, altresì, le modalità di conduzione e documentazione dell'esame, nonché l'oggetto dell'audizione e le regole per garantire una corretta assistenza psicologica.

¹¹ Lo stesso è previsto per l'escussione dinanzi al p.m. (art. 362 co. 1 bis c.p.p.).

Il fine di tali previsioni emerge chiaramente, anche e soprattutto con riferimento al caso concreto che ci si appresta ad esaminare: essendo il minore, vittima di un reato sessuale, un c.d. “testimone vulnerabile”, si vuole innanzi tutto garantire la massima attendibilità delle dichiarazioni rese, evitando compromissioni di qualsiasi natura. In secondo luogo, si vuole tutelare e salvaguardare il minore dal punto di vista psicologico.

È la stessa Carta di Noto ad indicare perché i minori sono testimoni vulnerabili. Si legge, infatti, nella premessa che “I bambini sono sempre da considerarsi testimoni fragili perché educati a non contraddire gli adulti e non sempre consapevoli delle conseguenze delle loro dichiarazioni e, pertanto, propensi a confermare una domanda a contenuto implicito. Richiesti da un adulto, i bambini possono mostrarsi compiacenti (cioè tendono a conformarsi a ciò che presuppongono sia desiderato dall’interrogante) e persino suggestionabili (cioè si convincono intimamente che le cose sono andate in un certo modo, così come più o meno esplicitamente suggerito dall’interrogante)”.

5. *IL CASO DI SPECIE*

Il caso di specie prende le mosse dalla sentenza del Tribunale di Velletri del 5 aprile 2016, con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione ai reati di cui all'art. 81 c.p. e art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1) ed u.c., e art. 609 ter c.p., comma 2.

La Corte d’Appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio, aveva confermato la sentenza del Giudice di prime cure e la Suprema Corte, con la sentenza rescindente, aveva ritenuto fondato il ricorso nella parte riguardante l’attendibilità della minore, rilevando l’omessa adeguata considerazione dei fattori di possibile inquinamento ed usura della fonte dichiarativa, potenzialmente incidenti sulla genuinità delle dichiarazioni accusatorie della minore.

In particolare, la Cassazione sottolineava la sussistenza di una serie di vizi motivazionali della prima sentenza di secondo grado, che possono essere così sommariamente descritti:

- sussistenza di fattori di rischio per la successiva valutazione di attendibilità, in quanto la bambina, in contrasto con la Convenzione di Lanzarote, prima della denuncia-querela era stata ascoltata sugli episodi da molteplici soggetti (il sabato mattina dalla nonna, dalla madre e dalla psicologa; il lunedì 26 marzo 2012 dalla pediatra del pronto soccorso; in serata, in ora tarda, senza videoregistrazione, dai Carabinieri in presenza dell’assistente sociale). Secondo i Giudici della Suprema Corte, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto stabilire l’incidenza dei fattori di rischio sulla attendibilità della minore e sulla fase principale e determinante della rivelazione. Al contrario, il Giudice di secondo grado l’aveva contraddittoriamente ritenuta attendibile per la concordanza delle dichiarazioni rese in tempi diversi, cioè per gli stessi elementi considerati fattori di rischio dal perito;

- mancato esame del fattore di rischio rappresentato dalla introduzione della minore al concetto di abuso da parte della psicologa o mediante trasmissioni televisive;

- mancata valutazione circa l’esistenza di contrasti tra i genitori della minore, nonostante vi fosse una sentenza ex art. 444 c.p.p. resa all’esito del procedimento per maltrattamenti a carico dell’imputato, concernente l’esercizio del diritto di visita e le informazioni sulla vita e sulla salute della minore negato al ricorrente ed oggetto di un invito da parte del Tribunale per i minorenni (al contempo, la madre aveva dichiarato di aver sempre tentato di favorire gli incontri della figlia col ricorrente);

- non era stata fornita risposta in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della minore, alla luce del concreto esercizio del diritto di visita da parte dell’imputato nel periodo controverso. In base all’assunto del ricorrente, i reati erano stati realizzati nei giorni di visita, nonostante tale diritto non fosse stato esercitato per diversi periodi nel novembre 2011 e nel gennaio 2012 e, ove esercitato, la minore era stata portata in un parco giochi nel pomeriggio.

La Corte di merito, pertanto, decideva di disporre una nuova audizione della minore, nel frattempo divenuta diciassettenne.

Con la sentenza resa in sede di giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Roma confermava la condanna in capo all'imputato e affermava l'attendibilità della minore sulla base dei seguenti elementi: "a) la continuità narrativa evidenziata nei vari suoi racconti sull'abuso sessuale; b) l'idoneità a testimoniare all'epoca dei fatti accertati dalla Dott.ssa C.C.; c) l'assenza di ragionevoli motivi per incolpare falsamente di un episodio disonorante il padre, col quale aveva trascorso momenti lieti durante l'estate 2011; d) l'assenza di contraddizioni o di lacune rilevanti durante le deposizioni; e) la costanza nella narrazione della vicenda; f) la necessità di accreditarsi verso gli adulti increduli, ai quali narrava il fatto"¹².

Avverso tale sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per Cassazione proponendo tre motivi di impugnazione: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assunzione di prove decisive ed all'omessa valutazione di fonti di prova; violazione del diritto di difesa dell'imputato e vizio di motivazione; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa risposta sulle doglianze relative alla conflittualità familiare della minore.

6. L'ORIENTAMENTO DELLA SUPREMA CORTE

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto il ricorso fondato annullando la sentenza impugnata e rinviando, per un nuovo giudizio, ad un'altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Nello specifico, la Suprema Corte - ripercorrendo puntualmente gli orientamenti oramai consolidati in seno alla stessa - ha affermato che l'attendibilità delle persone offese nei reati sessuali deve essere valutata in senso globale,

tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo¹³.

La valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore-persona offesa dei reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo. In effetti, si deve tener conto dell'attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni¹⁴.

Inoltre, la S.C. ribadisce che in tema di violenza sessuale su minori, la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte quelle circostanze che siano concretamente idonee ad influire su tale giudizio, inclusa la verifica sull'incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa¹⁵.

Con specifico riferimento ai protocolli prescritti dalla Carta di Noto, la sentenza in esame ribadisce che gli stessi si risolvono in meri suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore. Tali protocolli, pur non qualificandosi come regole di valutazione cogenti, rappresentano un fondamentale strumento di verifica dei dati probatori acquisiti al processo, ma la loro inosservanza non determina nullità né inutilizzabilità della prova¹⁶.

Le dichiarazioni rese dal minore vanno analizzate considerando le modalità di narrazione delle vicende ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati e agli altri soggetti, tenendo conto delle sollecitazioni, del numero di ripetizioni del racconto, delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto, delle modalità della narrazione dei fatti,

giurisprudenziale oramai consolidato - afferma che la Carta di Noto non ha valore vincolante e la sua violazione non costituisce, di per sé, causa di inutilizzabilità della testimonianza o di nullità della sentenza e che l'inosservanza delle indicazioni fornite dalla Carta di Noto non determina, per sé sola, l'inattendibilità delle dichiarazioni raccolte; v. anche Cass., Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, L., Rv. 275863.

¹² V. Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 27/10/2022) 06/02/2023, n. 4928

¹³ V. Cass., Sez. 3, n. 21640 dell'8/6/2010, P., Rv. 247644.

¹⁴ V. Cass., Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, R., Rv. 247740.

¹⁵ V. Cass., Sez. 3, n. 46592 del 02/03/2017, G., Rv. 271064.

¹⁶ V. Cass., Sent., (data ud. 09/03/2023) 31/03/2023, n. 13537, con la quale la S.C. - confermando un orientamento

del contenuto e delle caratteristiche delle prime dichiarazioni nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate.

Inoltre, una volta accertata la capacità di comprendere e di riferire i fatti della persona offesa minorenni vittima di reati sessuali, la sua deposizione deve essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità¹⁷; occorre, infine, accertare il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute¹⁸.

Pertanto, nel caso in esame la Cassazione afferma che la narrazione e, dunque, le dichiarazioni della vittima erano state condizionate da un particolare clima di contrapposizione tra i genitori, emergendo nella vicenda considerata molteplici fattori di rischio idonei ad inficiare l'attendibilità della minore.

Di conseguenza, la S.C. annulla la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo giudizio, ad un'altra sezione della Corte d'appello di Roma, in quanto i conflitti sussistenti tra l'imputato e l'altro genitore hanno indotto il sospetto di una contaminazione sui racconti della figlia minore per le manipolazioni da parte della madre e della nonna.

¹⁷ V. Cass., Sez. 3, n. 8057 del 06/12/2012, dep. 2013, V., Rv. 254741, relativa a fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo la quale la narrazione della vittima era stata condizionata da un clima di

contrapposizione tra i genitori, che aveva generato il pericolo di possibili costruzioni colpevoliste in danno dell'imputato.

¹⁸ V. Cass., Sez. 3, n. 39994 del 26/09/2007, Maggioni, Rv. 237952.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico filosofia sulla vulnerabilità della vittima di reato*, su www.dirittopenaleuomo.org

M.M.V. CUZZOCREA, *La vittima nell'impatto con il sistema giudiziario: vulnerabilità e rischi di vittimizzazione secondaria*, su www.processopenaleegiustizia.it

L. LUPARIA (a cura di), *Lo Statuto o statuto europeo delle vittime di reato- Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, CEDAM, 2016

C. PARODI, *Incidente probatorio, minorenni e vittime vulnerabili: un nervo scoperto del sistema*, su www.rivistaildirittovivente.it

V. TONDI, *L'incidente probatorio «speciale» torna al vaglio della Corte costituzionale*, su sistemapenale.it

www.eur-lex.europa.eu

www.fedlex.admin.ch